

Oggetto: Deposito accordo sindacale e verbale di calcolo dei canoni concordati ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. 9 dicembre 1998, n. 431 e del D.M. 16 gennaio 2017

Al Comune di Senigallia

Ufficio competente per la ricezione e il protocollo

Con la presente, le sottoscritte Organizzazioni e/o Associazioni di seguito indicate:

APE CONFEDILIZIA	rappresentato da	GIACCAGLIA MARCO
APPC	rappresentato da	VIOZZI AMERIGO
ASPPI	rappresentato da	ILLUMINATI MARCELLO
CONFABITARE	rappresentato da	ANTONINI MARCO
CONFAPPI	rappresentato da	VENGUST RICCARDO
FEDERPROPRIETA'	rappresentato da	PELOSI FEDERICA
UNIONCASA	rappresentato da	MARINSALTA RENZO
UPPI	rappresentato da	FIOCCHI IRENE
SUNIA	rappresentato da	MAZZARINI MASSIMO
SICET	rappresentato da	CARUCCI RITA
UNIAT	rappresentato da	CATALANI ANDREA
FEDER.CASA	rappresentato da	CELI IOLE

trasmettono, per quanto di competenza, l'accordo sindacale sottoscritto in data odierna e il relativo verbale di calcolo dei canoni concordati, riferiti al Comune di Senigallia, ai fini del loro deposito e della relativa acquisizione agli atti.

Il presente deposito è effettuato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, che prevede la stipula dei contratti di locazione abitativa a canone concordato sulla base di appositi accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative, nonché ai sensi del D.M. 16 gennaio 2017, recante i criteri generali per la realizzazione degli accordi locali e per la determinazione dei canoni concordati.

Si richiede pertanto la protocollazione della documentazione allegata e la relativa conservazione agli atti dell'Ente e la comunicazione contestuale in ambito Regione Marche.

Si resta a disposizione per ogni eventuale integrazione o chiarimento.

Distinti saluti.

Senigallia, 08.07.2026

Allegati:

- Accordo Comune di Senigallia
- Verbale di Calcolo

COMUNE DI SENIGALLIA
CONSEGNATO A MANO IL

08 LUG. 2026

ALLE ORE

12:33

FIRMA



K CONFABITARE

Handwritten signature



S.U.N.I.A.
Federazione Territoriale
Via dell'Industria, 4/A
60127 ANCONA

sindacato inquilini casa e territorio
TERRITORIALE DI SENIGALLIA
60012 SENIGALLIA - Via Montenero, 6
Tel. 071 64470

ACCORDO per il COMUNE di SENIGALLIA

TRA

APE CONFEDILIZIA - APPC - ASPPI - CONFABITARE - CONFAPPI

FEDERPROPRIETA' - UNIONCASA - UPPI

E

SUNIA - SICET - UNIAT - FEDER.CASA



PER LA STIPULA DEI CONTRATTI A CANONE CONVENZIONATO

(Legge n. 431/98)

Visto l'art. 4 comma 1 della legge in oggetto, in merito alla fase di concertazione prevista tra le parti sociali della proprietà e degli inquilini, nonché la nuova Convenzione Nazionale ed il successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017 (G.U. Serie Generale n. 62 del 15-3-2017), che stabiliscono i criteri per la stipula dei contratti a canone convenzionato, le Organizzazioni Sindacali Territoriali della proprietà immobiliare APE CONFEDILIZIA - APPC - ASPPI - CONFABITARE - CONFAPPI - FEDERPROPRIETA' - UNIONCASA - UPPI e quelle degli inquilini SUNIA - SICET - UNIAT - FEDER.CASA convengono quanto segue:

A) RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017 (G.U. Serie Generale n. 62 del 15-3-2017), che recepisce la Convenzione di cui sopra, all'art. 1 prevede che:

"Gli accordi territoriali (...)

- stabiliscono fasce di oscillazione del canone di locazione all'interno delle quali, secondo le caratteristiche dell'edificio e dell'unità o porzione di unità immobiliare, è concordato, tra le parti, il canone per i singoli contratti (...)

- individuano (...) insiemi di aree aventi caratteristiche omogenee per:

- VALORI DI MERCATO;
- DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI;
- TIPOLOGIE EDILIZIE, TENENDO CONTO DELLE CATEGORIE E CLASSI CATASTALI."

2. Per la determinazione degli elementi di cui al punto precedente si conviene di fare riferimento, anche se non in modo esclusivo, ai valori locatizi medi rilevati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare curato dall'Agenzia delle Entrate ed alla "revisione generale delle zone censuarie e delle tariffe d'estimo" (come stabilito dal DPR 23 marzo 1998, n. 138), affinché la determinazione dei limiti di oscillazione per le locazioni a canone convenzionato abbia come principali riferimenti:

- da un lato le quotazioni di mercato delle aree omogenee
- dall'altro i rispettivi valori catastali.

3. Sulla base dell'esperienza acquisita con l'applicazione dei precedenti Accordi, le parti concordano di modificare i valori minimi, medi e massimi relativamente alle zone, così come individuate al punto B1.

Tali riferimenti quantitativi possono perciò considerarsi validi ed adeguati rispetto agli attuali valori immobiliari, salvo la necessità di verifiche periodiche, da prevedersi almeno ogni 3 anni.

B) DETERMINAZIONE DEL CANONE

In merito ai criteri per il calcolo dei canoni le OO. SS. convengono su alcuni margini correttivi, elaborati dalle OO. SS. stesse, agli attuali valori di mercato delle compravendite e delle locazioni, nell'ambito delle Zone e delle Aree Omogenee individuate e delimitate dall'Osservatorio sul Mercato Immobiliare istituito presso l'Agenzia del territorio.

ASSOCIAZIONE
UNIONCASA ANCONA
Via Giulio Pastore, 17/A - Tel. 337 633104
60131 ANCONA - C.F.: 93162090422

1
ASSOCIAZIONE
PICCOLI
PROPRIETARI
CASE



S.U.N.I.A.
Federazione Territoriale
Via dell'Industria, 4/A
60127 ANCONA

sicet
sindacato inquilini casa e territorio
TERRITORIO DI SENIGALLIA
60019 SENIGALLIA - Via Montenero, 6
tel. 071 64470

1. Valori base per il calcolo dei canoni convenzionati.

Zone del Territorio Comunale di SENIGALLIA e relative Aree	Immobili Non Intensivi di Nuova Costruzione (dopo il 2000) Valore (Euro/MQ. Annuo) Minimo = 60% del massimo						
	FASCIA INFERIORE		FASCIA MEDIA		FASCIA SUPERIORE		
	OMI	DA	A	DA	A	DA	A
CENTRO STORICO	B1	54	90	60	100	66	110
SEMICENTRO LIMITROFO AL CENTRO ENTRO AUTOSTRADA	C1	48	80	51	85	54	90
SEMICENTRO LIMITROFO AL CENTRO ENTRO AUTOSTRADA (esclusa zona Borgo Ribeca)	C2a	48	80	51	85	54	90
SEMICENTRO LIMITROFO AL CENTRO ENTRO AUTOSTRADA (zona Borgo Ribeca)	C2b	48	80	51	85	54	90
PERIFERICA NORD-OVEST a SUD di SP14 (strada della Marina)	D1a	45	75	48	80	51	85
PERIFERICA NORD-OVEST a NORD di SP14 (strada della Marina)	D1b	42	70	45	75	48	80
PERIFERICA OVEST - FRAZIONI CONFINANTI (Ferretti, Borgo Bicchia, Borgo Passera, Case Marcelli, Vallone, Cannella, Case Corinaldesi, Case Becci, Borgo Catena)	D2	48	80	51	85	54	90
SEMICENTRO LIMITROFO AL CENTRO ENTRO AUTOSTRADA E SALINE	D3	51	85	57	95	63	105
LUNGOMARE	D4	45	75	48	80	51	85
MARZOCCA	E1a	42	70	45	75	48	80
MONTIGNANO	E1b	36	60	39	65	45	75
SCAPEZZANO E SANT'ANGELO (ESCLUSIVAMENTE ZONA BORGO)	R1a	45	75	48	80	51	85
ZONA AGRICOLA E FRAZIONI MINORI	R1b	36	60	39	65	42	70

2. Superficie convenzionale dell'alloggio.

a) Superficie calpestabile al netto dei muri perimetrali ed interni relativa ai vani principali ed accessori a servizio diretto di quelli principali va computata nella misura del 100% come risulta sulla CERTIFICAZIONE APE con una tolleranza di approssimazione + o - 5%

- per gli appartamenti inferiori a mq. 46 si applicherà una maggiorazione del 30%,
- per gli appartamenti la cui superficie è compresa tra mq. 46 e mq. 65 tale incremento verrà applicato in misura proporzionale alla differenza tra la superficie calpestabile e i mq. 65, applicando la formula:

$$\text{superficie convenzionale} = [\text{superficie calpestabile} \times \frac{(65 - \text{superficie calpestabile})}{65}] + \text{superficie calpestabile}$$

- per gli appartamenti di misura superiore a 95 mq. calpestabili, la superficie eccedente verrà calcolata soltanto nella misura del 50%;

b) Superficie dei vani accessori a servizio indiretto (soffitte, cantine e simili, computando nella misura del 30% la parte di altezza inferiore a m.1,70, le altezze inferiori a m.0,50 non verranno computate):

ASSOCIAZIONE
UNIONCASA ANCONA
Via Giulio Pastore, 17/A - Tel. 337 633104
60131 ANCONA - C.F.: 93162090422

ASSOCIAZIONE
PICCOLI
PROPRIETARI
CASE



S.U.N.I.A.
Federazione Territoriale
Via dell'Industria, 4/A
60127 ANCONA

- qualora siano comunicanti con i vani principali ed abbiano caratteristiche omogenee agli stessi, va **computata nella misura del 50%**,
- qualora non siano comunicanti con i vani principali, va **computata nella misura del 25%**;
- c) Superficie di balconi, terrazze e simili di pertinenza esclusiva:
 - qualora siano comunicanti con i vani principali, va **computata nella misura del 25%**,
 - qualora non siano comunicanti con i vani principali, va **computata nella misura del 10%**;
- d) Superficie delle aree scoperte a verde in godimento esclusivo:
 - fino alla misura della superficie convenzionale di cui al punto a), va **computata nella misura del 10%**,
 - oltre la misura della superficie convenzionale di cui al punto a), va **computata nella misura del 2%**;
- e) Superficie del posto auto coperto o garage ad uso esclusivo, va **computata nella misura del 50%**;
- f) Superficie del posto auto scoperto condominiale assegnato, va **computata nella misura del 20%**;

sicet
sindacato inquilini casa e territorio
TERRITORIALE DI SENIGALLIA
60019 SENIGALLIA - Via Montenero, 6
Tel. 071 64470

3. Margini di oscillazione tra i valori massimi e minimi di cui al punto B1

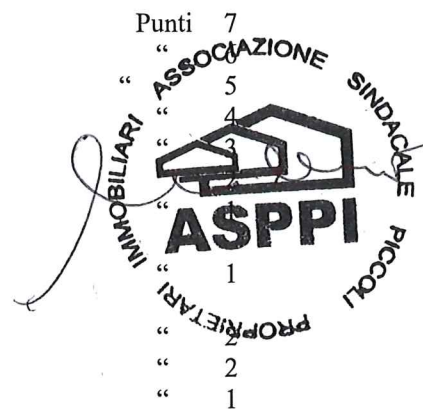
Nella definizione del canone effettivo, collocato tra il valore minimo ed il valore massimo delle fasce di oscillazione, le parti contrattuali, assistite - a loro richiesta - dalle rispettive organizzazioni, tengono conto dei seguenti elementi qualificanti.

a) Dotazione di pertinenze

(punteggio attribuito alle pertinenze presenti nell'immobile)

- garage in uso esclusivo
- posto auto coperto riservato rimessa condominiale
- posto auto coperto con tettoia
- posto auto scoperto riservato
- cantina (superficie di almeno 4 mq.)
- soffitta praticabile (sup. di almeno 4 mq.)
- ripostiglio esterno, sottoscala, soffitta o cantina di superficie inferiore a 4 mq.
- balconi o terrazzi o lastrico solare in uso esclusivo (se di superficie inferiore a 10 mq. complessivi)
- terrazza o lastrico solare in uso esclusivo (o più balconi per una superficie totale maggiore di 10 mq.)
- area a verde in godimento esclusivo
- lavatoio o stenditoio in godimento esclusivo

Punt. Massimo 33



b) Stato di conservazione dell'immobile e degli impianti

(ai punti sottostanti va attribuito il valore 1 se le condizioni sono considerabili NORMALI o DISCRETE, in ogni caso funzionanti e il valore 2 se considerabili BUONE o NUOVE; il valore 0 se MEDIOCRI o SCADENTI, difettose o deteriorate):

- pavimenti

ASSOCIAZIONE
UNIONCASA ANCONA
Via Giulio Pastore, 17/A - Tel. 337 633104
60131 ANCONA - C.F.: 93162090422

ASSOCIAZIONE
PICCOLI
PROPRIETARI
CAS



S.U.N.I.A.
Federazione Territoriale
Via dell'Industria, 4/A
60127 ANCONA

- pareti, soffitti e tinteggiatura
- infissi
- impianto idrico e servizi igienici e sanitari
- accessi, scale, ascensore
- facciate, coperture e parti comuni in genere

c) Dotazione di servizi e accessori

- Ascensore
- Assenza di barriere architettoniche nell'edificio (legge 13/1989)
- Assenza di barriere architettoniche nell'abitazione (legge 13/1989)
- Riscaldamento autonomo o contabilizzato
- Doppi vetri, vetri termici o doppie finestre su almeno il 50% degli infissi
- Cucina abitabile (superficie minima 10mq più finestra)
- Doppi servizi
- Porta blindata e/o sbarre anti-intrusione a infissi
- Sistema di allarme singolo e/o videocamera e/o impianti di sicurezza e/o automazione (domotica)
- Sistema di allarme condominiale e/o videocamera e/o impianti di sicurezza e/o automazione (domotica)
- Domotica, (autom.di apparecchi, imp. e sist. anche parz.)
- Domotica, (gestione da remoto di riscaldamento e raffreddamento)
- Impianto di citofono
- Impianto di video-citofono
- Portiere
- Condizionamento aria su almeno il 50% dei vani
- Impianto TV autonomo o centralizzato
- Impianto antenna parabolica e/o collegamento in rete
- APE Classe Energetica A
- APE Classe Energetica B
- APE Classe Energetica C
- APE Classe Energetica D
- APE Classe Energetica E
- APE Classe Energetica F
- APE Classe Energetica G
- Dotazione di fonti energetiche rinnovabili

Punti	2
"	2
"	1
"	1
"	2
"	2
"	3
"	2
"	2
"	1
"	1
"	2
"	1
"	1
"	1
"	1
"	6
"	5
"	4
"	3
"	2
"	1
"	0
"	2

Punt. Massimo 35

Al fine di garantire la dovuta gradualità in rapporto alla presenza degli elementi qualificanti sopra elencati, l'individuazione dei Valori di Fascia da attribuire per ciascuno dei tre gruppi dovrà avvenire secondo la seguente ripartizione dei punteggi raggiunti:

a) Pertinenze	- Da 0	a	7	Valore Max Fascia Inferiore di Area
	- da 8	a	12	Valore Max Fascia Media di Area
	- da 13	a	33	Valore Max Fascia Superiore di Area
b) Stato di conservaz.	- Da 0	a	5	Valore Max Fascia Inferiore di Area
	- da 6	a	9	Valore Max Fascia Media di Area
	- da 10	a	12	Valore Max Fascia Superiore di Area
c) Servizi e accessori	- Da 0	a	8	Valore Max Fascia Inferiore di Area
	- da 9	a	14	Valore Max Fascia Media di Area

ASSOCIAZIONE
UNIONCASA ANCONA
Via Giulio Pastore, 17/A - Tel. 337 633104
60131 ANCONA - C.F. 93162090422
e-Mail: info@unioncasa.it

ASSOCIAZIONE
PICCOLI
PROPRIETARI
CASE



da 15 a 35 Valore Max Fascia Superiore di Area

Il valore massimo a MQ/Anno da attribuire all'unità immobiliare sarà determinato per i due quinti dal valore attribuito al punto a (pertinenze), per un quinto dal valore attribuito al punto b (stato di conservazione) e per i rimanenti due quinti dal valore attribuito al punto c (servizi e accessori).

Valore massimo da attribuire = $(2 \times a + 1 \times b + 2 \times c) : 5$

Il valore minimo viene convenzionalmente individuato nel 60% del valore massimo così ricavato.

Individuata la fascia di oscillazione mediante il punteggio sopra calcolato, i valori minimo e massimo della fascia di collocazione saranno soggetti alla somma delle successive percentuali correttive di cui al punto 4, in rapporto alla tipologia del fabbricato.

4. Correttivi relativi alla tipologia dell'immobile ed alle vetustà maggiori.

a. Alloggi collocati in immobili intensivi (oltre 8 alloggi nello stesso fabbricato)

riduzione del valore ricavato di

- 10%;

b. In presenza di spazi comuni

- Cortili con eventuale piantumazione e/o parcheggio in uso comune
- Aree verdi (giardino, orto) in uso comune
- Lastrici solari agibili in uso comune
- Stenditoi/lavatoi comuni
- Aree condominiali comuni, androni o ripostigli
- Abitazione AUTONOMA (alloggi singoli, o con ingresso indipendente anche se in immobile intensivo, a schiera, ecc.)

+ 1%

+ 2%

+ 1%

+ 1%

+ 1%

+ 5%

c. Alloggi da considerarsi come villini (categoria A/7) e alloggi di cui all'art. 1 comma 2° della legge 431/1998 (categorie A/1, A/8, A/9)

incremento del valore ricavato di

+ 10 %;

- Alloggi di categoria A/2

+ 0 %

- Alloggi di categoria A/3

- 2 %

- Alloggi di categoria A/4, A/5, A/6

- 4 %.

d. Vetustà* relativa all'anno di costruzione o restauro e risanamento conservativo o di completa ristrutturazione e adeguamento antisismico (ai sensi dell'art. 3 DPR. 380/2001 - T.U. Edilizia), come da apposita concessione edilizia:

- fino al 1955

la riduzione prevista è del

- 10%;

(qualora negli immobili costruiti prima del 1955 lo stato di conservazione sia in condizioni di degrado

la riduzione prevista è del

- 20%)

- dal 1955 al 1974

la riduzione prevista è del

- 8%;

- dal 1975 al 1999

la riduzione prevista è del

- 4%;

- dal 2000 al 2009

la riduzione prevista è del

- 2%

- dal 2010 in poi

la riduzione prevista è del

0%.

* In caso di interventi di manutenzione straordinaria (come definiti dal glossario predisposto dall'Agenzia del Territorio - Direzione Centrale Osservatorio Mercato immobiliare, versione II 2008) effettuati dopo l'anno 2010, la riduzione per vetustà si riduce del 50%.*

e. Carenza di elementi essenziali

- assenza di servizi igienici interni all'abitazione
- assenza di impianto di riscaldamento esteso a tutti i vani
- assenza di allacciamento alla rete fognaria
- appartamento al piano seminterrato
- appartamento al piano terra, 1° e 2° piano senza ascensore
- appartamento al piano intermedio o ultimo con ascensore
- appartamento al 3° piano senza ascensore
- appartamento oltre il 3° piano senza ascensore

la riduzione prevista è del
la riduzione prevista è del
la riduzione prevista è del

- 15%,
- 12%,
- 4%,
- 4%,
0%,
+ 2%,
- 4%,
- 6%.



5. Mobilio

Alloggio ammobiliato: incremento consentito fino al +25%,
Alloggi parzialmente ammobiliati (es. solo cucina, bagno ed elettrodomestici essenziali): +10/20%
incremento proporzionato alla quota di mobilio presente)
In caso di mobilio scadente le percentuali come sopra individuate vengono ridotte del 20%.

6. Per durate contrattuali superiori al previsto minimo di 3 anni + 2 di eventuale proroga

Gli importi dei canoni come sopra ricavati potranno essere incrementati di una delle seguenti percentuali:

- per contratti della durata di 4 anni + 2 di eventuale proroga incremento del + 6%;
- per contratti della durata di 5 anni + 2 di eventuale proroga incremento del + 9%;
- per contratti della durata di 6 anni + 2 di eventuale proroga incremento del + 12%.

7. Per contratti stipulati con studenti universitari fuori sede, di durata superiore al minimo

- Durata da 10 a 12 mesi incremento del + 5%;
- Durata da 13 a 24 mesi incremento del + 8%;
- Durata da 25 a 36 mesi incremento del +10%.

8. Per contratti stipulati con studenti universitari fuori sede, per alloggi situati nell'ambito delle zone universitarie o limitrofe alle sedi universitarie

incremento del +10%.

9. Locazione parziale di immobile.

Premesso che in questo contesto la locazione di immobile, anche a più conduttori, è di norma regolata da un unico contratto di locazione, qualora la locazione interessi solo una parte dello stesso, la superficie convenzionale da prendere in considerazione per la determinazione del canone sarà costituita dalla somma delle superfici date in locazione ad uso esclusivo più una percentuale delle superfici ad uso comune pari al rapporto fra la superficie locata ad uso esclusivo e la somma delle superfici ad uso esclusivo, secondo la formula:

superficie convenzionale = $\frac{\text{superficie locata} + \text{superficie uso comune} \times \text{superficie locata}}{\text{superficie locata} + \text{superficie ad uso esclusivo del locatore}}$

In questo caso non trovano applicazione le correzioni relative agli appartamenti di superficie inferiore a 65 mq previste al punto 2 a).

In caso di locazione parziale, dovranno in ogni caso essere indicati sul contratto la destinazione di utilizzo della parte non locata e le modalità di ripartizione degli oneri accessori e dei costi delle utenze.

10. Adeguamenti futuri dei valori massimi ricavati.

I valori delle unità abitative come sopra ricavati non sono soggetti a variazioni ISTAT, se non successivamente alla scadenza del presente accordo prevista per la data del 30 luglio 2030, qualora lo stesso venga prorogato.

In caso di variazione in più o in meno dell'imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della sottoscrizione del presente accordo, le parti firmatarie si riservano, su richiesta di una delle parti, di rivedere i valori base applicati di cui al punto 1) entro il termine di 60 giorni dalla richiesta medesima.

11. Aggiornamenti del canone di locazione contrattualmente pattuito.

A decorrere dall'inizio del quarto anno il canone di locazione contrattuale potrà essere aggiornato ad ogni scadenza annuale – previa richiesta del locatore - nella misura massima del 75% della variazione annua dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT (indice FOI) verificatasi nel secondo mese precedente la data di decorrenza del contratto stesso.

12. Tabella concordata per la Ripartizione delle spese e degli Oneri Accessori.

Si concorda di integrare la Tabella oneri accessori – Ripartizione fra locatore e conduttore (Allegato D del DM 16/01/2017) - con la Tabella allegata.

C) ASPETTI NORMATIVI PER LA GESTIONE DELLA LEGGE SUL TERRITORIO

1. Contratti di natura transitoria (art. 5, comma 1, Legge 431/98).

Il contratto tipo di locazione ad uso abitativo di natura transitoria è definito sulla base di quello allegato al DM del 16/01/2017 (allegato B al presente accordo). Di cui l'art.2 al comma 2 prevede che: "I canoni di locazione dei contratti di natura transitoria relativi ad immobili ricadenti in Comuni con un numero di abitanti superiore a diecimila, come risultanti dai dati ufficiali dell'ultimo censimento, sono definiti dalle parti all'interno dei valori minimi massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le aree omogenee, come individuate dall'art. 1" e dal presente accordo.

La qualificazione dell'esigenza del locatore e/o del conduttore che giustifica la transitorietà del contratto viene individuata nel seguente modo:

a) Quando il locatore ha necessità di adibire entro diciotto mesi l'immobile ad abitazione propria, dei figli, dei genitori o di altri familiari, per motivi di:

- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
 - matrimonio di un figlio o di altro familiare;
 - rientro da altro comune di residenza o dall'estero;
- o per motivi di:

ASSOCIAZIONE UNIONCASA ANCONA
Via Giulio Pastore, 17/A - Tel. 337 633104
60131 ANCONA - C.F.: 93162090422

ASSOCIAZIONE PICCOLI PROPRIETARI CASE
Via Montenero, 6
60019 SENIGALLIA - Tel. 071 64470

- attesa di autorizzazione dal comune per il richiesto cambio di destinazione d'uso dell'immobile;
- attesa di concessione edilizia o autorizzazione da parte del Genio Civile per la ristrutturazione o demolizione dell'immobile o ampliamento con alloggio attiguo;
- attesa della stipula di un contratto definitivo di vendita, con preliminare già stipulato e data della stipula entro 24 mesi;
- ogni eventuale altra esigenza specifica collegata ad un evento a data certa, previa validazione delle OO.SS. e di una delle associazioni dei proprietari.

b) Quando il conduttore ha necessità di un contratto transitorio a causa di:

- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- contratto di lavoro a tempo determinato in comune diverso da quello di residenza;
- assegnazione di alloggio di edilizia pubblica o acquisto in cooperativa o presso privati di un alloggio che si rende disponibile entro diciotto mesi, dimostrato con apposita dichiarazione dell'ente assegnatario o con preliminare regolarmente registrato;
- vicinanza momentanea a parenti bisognosi di assistenza;
- uso seconda casa con permanenza della residenza nella prima casa;
- esigenze di studio o di formazione professionale, la cui durata massima e frequenza siano documentabili;
- ordinanza di sgombero della abitazione di provenienza del conduttore, danneggiata da sisma o altra calamità, in attesa di ripristino dell'abitabilità;
- qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento documentabile a data prefissata ed espressamente indicata sul contratto e documentata.

Il Decreto stabilisce che l'inquilino e/o il proprietario che abbiano necessità di stipulare un contratto transitorio debbano dichiarare il motivo della stessa allegando l'apposita documentazione al contratto.

I contratti di cui all'articolo 5 comma 1 della legge 431/1998 "sono ricondotti alla durata prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di stipula del contratto previste dai commi 1, 2, 4, 5" dell'art. 2 del Decreto medesimo.

In applicazione dell'art. 2, comma 5, del DM 16/01/2017 le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecie non previste dai punti a) e b) del presente articolo, o difficilmente documentabili, sono assistite dalla rispettiva organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo che attestano il supporto fornito, di cui si dà atto nel contratto sottoscritto tra le parti.

2. Contratti per studenti universitari (art. 5, commi 2 e 3, Legge 431/98).

Il contratto tipo di locazione ad uso abitativo per studenti universitari è definito sulla base di quello allegato al DM del 16/01/2017 (allegato C al presente accordo).

Questa tipologia di contratto può essere utilizzata qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di Laurea o di formazione post-laurea – quali master, dottorati, specializzazioni o perfezionamenti – nel comune stesso o in uno dei comuni limitrofi e risieda in un comune diverso da quello in cui frequenta il corso di studi e diverso dal comune confinante ove è sito l'alloggio oggetto della locazione.

3. Istituzione di una Commissione di Negoziazione Paritetica e Conciliazione stragiudiziale.

Come previsto dall'articolo 6 del D.M. del 16/01/2017, per i contratti di cui all'art. 2 comma 3 e all'art. 5 comma 1 e 2 legge n. 431/98, dovrà essere costituita una Commissione di Negoziazione Paritetica e Conciliazione Stragiudiziale, ogni qualvolta le parti ne facciano richiesta.

**ASSOCIAZIONE
UNIONCASA ANCONA**
Via Giulio Pastore, 17/A - Tel. 337 633104
60131 ANCONA - C.F.: 93162090422
e-Mail: info@unioncasa.it

**ASSOCIAZIONE
PICCOLI
PROPRIETARI
CAS**



S.U.N.I.A.
Federazione Territoriale
Via dell'Industria, 4/A
60127 ANCONA

Per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6 D.M. 16/01/2017 e dagli articoli 14 del tipo di contratto allegato A al D.M. 16/01/2017, del tipo di contratto allegato B) al D.M. 16/01/2017 e 15 del tipo di contratto allegato C) al D.M. 16/01/2017, si applica quanto stabilito dal Regolamento allegato E del D.M. 16/01/2017. Per l'avvio della procedura la parte interessata utilizza il modello di richiesta allegato al presente accordo (Modello F).

In caso di controversie sul canone di locazione applicato, la determinazione del valore effettivo del canone di locazione e la verifica della rispondenza del contratto agli accordi locali potranno essere demandate alla commissione di cui sopra.

Alla Commissione potrà essere demandata la soluzione stragiudiziale delle controversie inerenti anche i contratti di locazione di cui all'art. 2 comma 1, legge n. 431/98.

4. Osservatorio locale della condizione abitativa

Le parti firmatarie convengono di richiedere al Comune che venga istituito un Osservatorio sulla condizione abitativa con sede presso l'Assessorato competente del Comune, finalizzato alla realizzazione delle seguenti funzioni:

- raccolta e tenuta degli accordi locali e dei relativi contratti-tipo e dei singoli contratti individuali stipulati tra le parti;
- banca dati e monitoraggio dei canoni a mercato libero e di quelli a contratto conforme agli accordi collettivi;
- banca dati sul sistema abitativo nell'ambito territoriale.

Di tale Osservatorio dovranno far parte le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini e della Proprietà Edilizia firmatarie del presente accordo, oltre che gli Organismi Universitari, ove esistenti.

5. Fondo Sociale per il sostegno alla locazione.

Le parti firmatarie richiederanno al Comune, nella gestione delle risorse previste dall'art. 11 della legge n. 431/98 e dall'art. 12 della legge regionale n. 36/05 da destinare alle famiglie più disagiate, di riservare la priorità ai contratti stipulati a canone convenzionato secondo il presente accordo.

6. Istituzione di Enti Bilaterali.

Le parti firmatarie si impegnano ad istituire, con appositi regolamenti, Enti Bilaterali composti da Sindacati Inquilini e della Proprietà Edilizia:

- senza finalità di lucro;
- per l'erogazione di servizi agli iscritti;
- con adesione sindacale facoltativa, anche con delega, tramite clausola contenuta nel contratto di locazione;
- con eventuali quote di servizio.

7. Dichiarazione di rispondenza del contratto agli Accordi Collettivi.

Le parti contrattuali in sede di stipula possono essere assistite dalle rispettive Organizzazioni di rappresentanza della Proprietà Edilizia e degli Inquilini firmatarie del presente accordo, per stipulare validi contratti di locazione rispondenti al contenuto economico e normativo dello stesso.

Al fine di dimostrare il diritto ad agevolazioni fiscali di qualsiasi genere, sia a livello centrale che a livello comunale, come previsto dalla nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1380 del 06/02/2018, le parti contrattuali che non hanno usufruito dell'assistenza, anche a seguito di eventuale richiesta formulata dal Comune o da altra amministrazione tributaria nell'ambito delle attività di verifica, controllo e accertamento inerenti all'applicazione dei benefici fiscali adottati a livello locale (riduzione IMU e TASI) e statale (detrazioni ed aliquote agevolate), possono chiedere alle rispettive organizzazioni di rappresentanza firmatarie del presente accordo di attestare la rispondenza all'Accordo Territoriale del contenuto economico e normativo del contratto che hanno già stipulato, presentando una copia del contratto e dichiarando e sottoscrivendo i dati necessari al calcolo del canone ammesso dall'accordo locale.

ASSOCIAZIONE
UNIONCASA ANCONA
Via Giulio Pastore, 17/A - Tel. 337 633104
60131 ANCONA - C.F.: 93162090422

ASSOCIAZIONE
PICCOLA
PROPRIETÀ
EDILIZIA

L'organizzazione interpellata attesterà la rispondenza del contratto all'Accordo locale e ai relativi allegati di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2017 rilasciando apposita dichiarazione secondo il modello allegato.

Le OO. SS. che verificheranno la rispondenza dei singoli contratti all'accordo sottoscritto e depositato non risponderanno comunque in nessun caso dei dati dichiarati dalle parti contraenti.

Le parti firmatarie convengono di richiedere che il Comune, ai fini del riconoscimento del diritto alle agevolazioni fiscali, verifichi la rispondenza dei singoli contratti di locazione a quanto previsto dall'Accordo Territoriale depositato ed al relativo contratto-tipo. Tale verifica dovrà essere prevista in ogni caso se la stipula è avvenuta senza l'assistenza delle OO. SS. firmatarie del presente accordo, qualora non sia presente una attestazione sottoscritta da almeno una delle organizzazioni firmatarie dello stesso.

Al fine di facilitare le verifiche suddette le parti richiederanno che il Comune provveda ad indicare, tra le norme della Delibera IMU, l'obbligo di presentare la Dichiarazione IMU (o altra forma di comunicazione) per avvalersi dell'aliquota agevolata entro il 30 giugno dell'anno successivo con allegata copia del contratto e del "Verbale di Consegna e Conformità del Canone", stipulati con riferimento all'Accordo Territoriale. A seguito di ogni variazione o adempimento successivo che incida sulla determinazione dell'aliquota IMU, i locatori, già obbligati alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate, dovrebbero essere in questo caso tenuti a comunicare anche al Comune la variazione intervenuta, mediante apposita autocertificazione, con allegata la documentazione relativa alla variazione registrata.

8. Edilizia sociale e accordi integrativi.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1 comma 5 del DM 15/01/2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari sono da intendersi quelli aventi in capo più di 100 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nel territorio del comune di Jesi.

Le parti concordano di fare riferimento al presente accordo anche per la stipula degli Accordi Integrativi con le grandi proprietà immobiliari, nonché per gli alloggi di proprietà privata che vengono locati con canoni vincolati da Enti Pubblici entro i parametri e con i criteri di valutazione previsti dallo stesso.

I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dell'articolo 2 comma 3 del Decreto 22 Aprile 2008, sono individuati all'interno delle fasce di oscillazione in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore. Tali agevolazioni costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, secondo periodo del D.M. 16/01/2017, elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal presente accordo utilizzando le modalità di calcolo previste dal titolo B), nella misura che verrà stabilita dall'amministrazione comunale.

Per gli oneri accessori si applica quanto previsto dal Titolo B articolo 12 del presente Accordo.

9. Decorrenza e durata.

Ai sensi dell'art. 7 comma 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017, si conviene che **il presente Accordo entrerà in vigore dal prossimo 01/08/2026 ed avrà validità per i successivi quattro anni**, alla scadenza dei quali potrà essere aggiornato, o prorogato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti firmatarie, da comunicare, con preavviso di almeno tre mesi, a mezzo lettera raccomandata o PEC alle restanti parti firmatarie dell'accordo e all'amministrazione comunale interessata.



S.U.N.I.A.
Federazione Territoriale
Via dell'Industria, 4/A
60127 ANCONA

sicet
sindacato inquilini casa e territorio
TERMINI DI SENIGALLIA
60019 SENIGALLIA - Via Montenero, 6
Tel. 071 24470

Associazione dei piccoli proprietari e forti
Via XXV Aprile, 37/A - ANCONA
centralino 071/227531 - Fax 071/227532

ASSOCIAZIONE
PICCOLI
PROPRIETARI
CASE

ASSOCIAZIONE
UNIONCASA ANCONA
Via Giulio Pastore, 17/A - Tel. 337 633104
60131 ANCONA - C.F.: 93162090422

ASSOCIAZIONE
10
SINDACALE
IMMOBILIARE
ASPPI
PICCOLI
PROPRIETARI

10. Norma transitoria

In considerazione della particolare gravità della situazione economica locale e delle conseguenti riduzioni registrate sui valori del mercato immobiliare negli ultimi anni, al fine di mantenere agevolazioni IMU sui soli contratti a canone calmierato rispetto a quello di mercato, le parti convengono di richiedere che il COMUNE RISERVI L'APPLICAZIONE di UNA ALIQUOTA IMU PIU' FAVOREVOLE ai SOLI LOCATORI CHE STIPULINO NUOVI CONTRATTI CON RIFERIMENTO al PRESENTE ACCORDO, ovvero, a partire dal 01/05/2025, attestino, con il deposito presso il Comune di una nuova autocertificazione con allegato un nuovo "Verbale di consegna e Conformità del Canone", che il canone già pattuito in precedenza e attualmente in vigore rientra entro il limite massimo stabilito dal presente accordo, ovvero è stato ridotto ed adeguato ai nuovi valori mediante scrittura privata a data certa sottoscritta dalle parti.

Ai fini di beneficio fiscale IMU del 25% i contratti di locazione vanno depositati al comune con l'attestazione di conformità redatta da una delle associazioni o sindacati firmatari del presente accordo.

Documentazione di riferimento già allegata al Decreto del 16 gennaio 2017:

- Contratti tipo: Allegati A, B e C
- Regolamento Commissione di Negoziazione Paritetica e Conciliazione stragiudiziale (Allegato E)
- Modello di richiesta avvio procedura di negoziazione (Modello F)

Allegati al presente Accordo:

- Fac-simile del "Verbale di Conformità del canone"
- Tabella della ripartizione spese condominiali e oneri accessori
- Modello di attestazione della rispondenza del contratto

Senigallia, li 08/07/2016

APE CONFEDILIZIA

APPC

ASPPI

CONFABITARE

CONFAPPI

FEDERPROPRIETA'

UNIONCASA

UPPI

P/ COMUNE di SENIGALLIA

sicet
sindacato inquilini casa e territorio
TERRITORIALE DI SENIGALLIA
60019 SENIGALLIA - Via Montenero, 6
Tel. 071 64470

SUNIA

SICET

UNIAT

FEDER.CASA

ASSOCIAZIONE
UNIONCASA ANCONA
Via Giulio Pastore, 17/A - Tel. 337 633104
60131 ANCONA - C.F. 93162090422

ASSOCIAZIONE
PICCOLI
PROPRIETARI
CASE

ASSOCIAZIONE
IMMOBILIARI
SINDACALE
PICCOLI
PROPRIETARI
ASPPI

X CONFABITARE
Hans Luth



S.U.N.I.A.
Federazione Territoriale
Via dell'Industria, 4/A
60127 ANCONA

ACCORDO PER IL COMUNE DI SENIGALLIA del 07/07/2026 tra
APE CONFEDILIZIA - APPC - ASPPI - CONFABITARE - CONFAPPI - FEDERPROPRIETA' -
UNIONCASA - UPPI
e SUNIA - SICET - UNIAT - FEDER.CASA

VERBALE DI CONSEGNA E DI CONFORMITA' DEL CANONE

per attestare lo stato dell'immobile e beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 8 L. 431/1998 e all'art. 3 c. 2 DLGS 23/2011

LOCATORE/I					CONDUTTORE/I					
INDIRIZZO ALLOGGIO										
Fg.		Particella		Subalterno		Categoria		R. Cat.		
Fg.		Particella		Subalterno		Categoria		R. Cat.		
Fg.		Particella		Subalterno		Categoria		R. Cat.		
Totale Rendita Catastale €				0,00		Totale Valore Catastale Aggiornato €				0,00
1. ZONA								Zona OMI		
2. VALORE Area Omogenea (Euro/mq./annui)						FASCIA BASSA DA		- €	A	
FABBRICATI NUOVI NON INTENSIVI						FASCIA MEDIA DA		- €	A	
						FASCIA ALTA DA		- €	A	
3. SUPERFICIE ALLOGGIO:						MQ				

a) la superficie calpestabile al netto dei muri perimetrali ed interni relativa ai vani principali ed ai vani accessori a servizio diretto di quelli principali va computata nella misura del 100%; per gli appartamenti inferiori a mq. 46,00 si applicherà una maggiorazione del 30%, per gli appartamenti la cui superficie è compresa tra mq. 46,00 e mq. 65,00 tale incremento verrà applicato in misura proporzionale alla differenza tra la superficie calpestabile e i mq. 65,00, applicando la formula: superficie convenzionale = [superficie calpestabile*(65-superficie calpestabile)/65 + superficie calpestabile]; per gli appartamenti di misura superiore a 95,00 mq. calpestabili, la superficie eccedente verrà calcolata soltanto nella misura del 50%. LE CORREZIONI RIFERITE AGLI APPARTAMENTI AL DI SOTTO DEI 65 mq. NON SI APPLICANO IN CASO DI LOCAZIONE PARZIALE.

In caso di locazione parziale, una superficie di mq.	ad uso esclusivo del conduttore, di mq.
ad uso esclusivo del locatore e di una quota del	% della parte in uso comune di mq.
pari a mq.	corrispondente a una quota di superficie interna convenzionale di MQ.
* In caso di uso comune di alcune delle pertinenze e vani accessori sottostanti, la relativa superficie dovrà essere riportata per la sola quota percentuale degli spazi in uso comune, come sopra calcolata =	
***Maggiorazione massima del 30%	
MQ. 0,00 X 1=MQ. 0,00	* MQ. 0,00 X 1,30=MQ.* 0,00
max 95 mq.+50% della superf. eccedente	** MQ. 0 X 0,50=MQ. 0,00

b) la superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, (quali soffitte, cantine, verande, soppalchi e simili) sarà computata nella misura (*), riducendo del 30% la parte di altezza inferiore a mt. 1,70 ed escludendo la parte di altezza inferiore a mt. 0,50:

- * del 50 % qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a)
- * del 25% qualora non siano comunicanti

MQ.	X 0,50 =	MQ.	0,00
MQ.	X 0,25 =	MQ.	0,00

c) la superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare va computata nella misura:

- * del 25% qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a)
- * del 10% qualora non comunicanti

MQ.	X 0,25 =	MQ.	0,00
MQ.	X 0,10 =	MQ.	0,00

d) la superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisca pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, sarà computata come segue:

- * per il 10% fino alla misura della superficie di cui al punto a)
- * *per il 2% oltre la misura della superficie di cui al punto a)

MQ.		* MQ.	0,00 X 0,10 =	MQ.	0,00
		** MQ.	0,00 X 0,02 =	MQ.	0,00

e) il garage ad uso esclusivo o posto auto coperto nella misura del 50% della sua superficie

MQ.	X 0,50 =	MQ.	0,00
-----	----------	-----	------

ASSOCIAZIONE
UNIONCASA ANCONA
Via Giulio Pastore, 17/A - Tel. 337 633104
60131 ANCONA - C.F.: 93162090422

UNIONCASA ANCONA

mail: unionc@unione.it

ASSOCIAZIONE
PICCOLI
PROPRIETARI
CASE

KA 2



SU.N.I.A.
Federazione Territoriale
Via dell'Industria, 4/A
60121 ANCONA

f) il posto auto scoperto assegnato nella misura del 20% della sua superficie

MQ. X 0,20 = MQ. 0,00

TOTALE MQ. 0,00

SUPERFICIE CONVENZIONALE DI RIFERIMENTO PER CALCOLO CANONE MQ. 0,00

Handwritten signatures in blue ink.



ASSOCIAZIONE
PICCOLI
PROPRIETARI
CASE

ASSOCIAZIONE
UNIONCASA ANCONA
Via Giulio Pastore, 17/A - Tel. 337 633104
60131 ANCONA - C.F. 93162090422

e-mail: info@upprancona.it

Stamp of UNIONCASA ANCONA with handwritten signature and date.

sicet
sindacato inquilini casa e territorio
TERRITORIALE DI SENIGALLIA
60019 SENIGALLIA - Via Montenero, 6
Tel. 071 64470



4. ELEMENTI QUALIFICANTI PER MARGINI DI OSCILLAZIONE TRA VALORI MASSIMI E MINIMI

a. Dotazione di pertinenze

		Punti	Annotazioni
garage in uso esclusivo	7	0	
posto auto coperto riservato nella rimessa comune	6	0	
posto auto coperto da sola tettoia	5	0	
posto auto scoperto riservato	4	0	
cantina di superficie di almeno 4mq	3	0	
soffitta praticabile di superficie di almeno 4mq	2	0	
ripostiglio esterno, sottoscala soffitta o cantina di superficie inferiore a 4 mq	1	0	
balcone o balconi (superficie non superiore a 10 mq)	1	0	
terrazza o più balconi (superficie maggiore di 10 mq)	2	0	
area verde in godimento esclusivo	2	0	
lavatoio o stenditoio in godimento esclusivo	1	0	
		0	Max 33 punti

Fascia Inf. da 0 a 7 punti, Fascia Media da 8 a 12 punti, Fascia Sup. da 13 a 33 punti

b. Stato di conservazione dell'immobile e degli impianti

	Scadente	Discreto	Buono	Valutazione	Punti	Annotazioni
* pavimenti	0	1	2		0	
* pareti, soffitti e tinteggiatura	0	1	2		0	
* infissi	0	1	2		0	
* servizi igienici e sanitari	0	1	2		0	
* accessi, scale, ascensore	0	1	2		0	
* facciate, coperture e parti comuni	0	1	2		0	
					0	Max 12 punti

Fascia Inf. da 0 a 5 punti, Fascia Media da 6 a 9 punti, Fascia Sup. da 10 a 12 punti

c. Dotazione di servizi

		Punti	Annotazioni
ascensore	2	0	
assenza di barriere architettoniche nell'edificio (legge 13/1989)	2	0	
assenza di barriere architettoniche nell'abitazione (legge 13/1989)	1	0	
riscaldamento autonomo o contabilizzato	1	0	
doppi vetri o doppie finestre, su almeno il 50% degli infissi	2	0	
cucina abitabile (superficie minima 9 mq. + finestra)	2	0	
doppi servizi	3	0	
porta blindata e/o barre anti-intrusione a infissi	2	0	
sistema di allarme singolo e/o video camera e/o impianti di sicurezza	2	0	
sistema di allarme condominiale e/o video camera e/o impianti di sicurezza	1	0	
domotica, (automazione di apparecchi, impianti e sistemi anche parziale)	1	0	
domotica, (gestione da remoto di riscaldamento e raffreddamento)	2	0	
impianto di citofono	1	0	
impianto di video-citofono	2	0	
condizionamento aria su almeno il 50% dei vani	2	0	
Portiere	1	0	
impianto TV autonomo o centralizzato	1	0	
impianto antenna parabolica o collegamento in rete	1	0	
APE Classe Energetica A	6	0	
APE Classe Energetica B	5	0	
APE Classe Energetica C	4	0	
APE Classe Energetica D	3	0	
APE Classe Energetica E	2	0	
APE Classe Energetica F	1	0	
APE Classe Energetica G	0	0	
dotazione di fonti energetiche rinnovabili	2	0	
		0	Max 34 punti

Fascia Inf. da 0 a 8 punti, Fascia Media da 9 a 14 punti, Fascia Sup. da 15 a 34 punti

Fascia collocazione per dotazione di pertinenze (€/mq/anno)	da	€	-	a	€	-
Fascia collocazione per stato di conservazione (€/mq/anno)	da	€	-	a	€	-
Fascia collocazione per servizi e accessori (€/mq/anno)	da	€	-	a	€	-

**Il Valore Massimo a mq/anno da attribuire all'unità immobiliare sarà determinato per i due quinti dal valore attribuito al punto a



S.J.N.I.A.
Federazione Territoriale
Via ...
ANCONA

(pertinenze), per un quinto dal valore attribuito al punto b (stato di conservazione) e per i rimanenti due quinti dal valore attribuito al punto c (servizi e accessori) **

VALORE MASSIMO ATTRIBUIBILE (€/MQ./ANNO):	DA	0,00	A	0,00
---	----	------	---	------

5. CORRETTIVI PER TIPOLOGIA DELL'IMMOBILE E VETUSTA'

a. Collocazione dell'unità immobiliare e presenza/assenza di elementi essenziali

a.1 Alloggi collocati in immobili intensivi (oltre 8 unità abitative nello stesso fabbricato)	-10	-
presenza di cortile con eventuale piantumazione e/o parcheggio in uso comune	1	-
presenza di area a verde in uso comune	2	-
lastrico solare agibile in uso comune	1	-
lavatoio o stenditoio in uso comune	1	-
aree coperte (androni, ripostigli, cantina, soffitta, ecc.) in uso comune	1	-
a.2 Piano Intermedio e ultimo con ascensore	2	-
piano Intermedio (1° o 2°) senza ascensore	0	-
piano Terra	0	-
piano Seminterrato	-4	-
assenza di ascensore oltre il 2° piano	-4	-
assenza di ascensore oltre il 3° piano	-6	-
a.3 Abitazione AUTONOMA (alloggi singoli, o con ingresso indipendente anche se in immobile intensivo, a schiera, ecc.)	5	-
a.4 assenza di servizi igienici interni all'abitazione	-15	-
a.5 assenza di allacciamento alla rete fognaria	-4	-
a.6 assenza di impianto di riscaldamento esteso a tutti i vani	-12	-

b. Categoria Catastale

b.1 categoria catastale A/7 e categorie A/1-A/8-A/9	10	-
b.2 categoria catastale A/2	0	-
b.3 categoria catastale A/3	-2	-
b.4 categoria catastale A/4-A/5-A/6	-4	-

c. Vetustà relativa all'anno di costruzione odi restauro e risanamento conservativo o di completa ristrutturazione e adeguamento antisismico (ai sensi dell'art. 3 DPR 380/2001 - come da apposita concessione edilizia) (*)

ANNO DI COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE O ADEGUAMENTO ANTISISMICO	ESEGUITA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DOPO IL 2010		
fino al 1955		-10	-
precedenti al 1955 in condizioni di degrado		-20	-
dal 1955 al 1974		-8	-
dal 1975 al 1999		-4	-
dal 2000 al 2009		-2	-
dal 2010 in poi		0	-

(*) In caso di interventi di manutenzione straordinaria effettuati dopo l'anno 2010, la riduzione per vetustà si riduce del 50%.

SOMMA (algebraica) DELLE % CORRETTIVE

0

6. MAGGIORAZIONE PER ALLOGGIO AMMOBILIATO

completamente ammobiliato compresi elettrodomestici essenziali (frigo, cucina, lavatrice)	25	-
parzialmente ammobiliato(es. solo cucina, solo bagno, solo qualche elettrodomestico)max 20%		-
MOBILIO PRESENTE IN CONDIZIONI SCADENTI (*)		0

(*) In caso di mobilio in condizioni scadenti le percentuali individuate vengono ridotte del 20%.

7. EVENTUALE DURATA CONTRATTUALE SUPERIORE AL MINIMO

Contratti superiori a 3 anni + 2	per durata di 4 anni + 2		
	per durata di 5 anni + 2		
	per durata di 6 anni + 2		
Contratti per studenti Fuori sede	da 10 a 12 mesi + rinnovo		
	da 13 a 24 mesi + rinnovo		
	da 25 a 36 mesi + rinnovo		

ASSOCIAZIONE
UNIONCASA ANCONA
Via Giulio Pastore, 17/A - Tel. 337 638104
60131 ANCONA - C.F.: 93162090422

UPPI

ASSOCIAZIONE
PICCOLI
PROPRIETARI
CASE



Handwritten initials and a blue checkmark.



S.U.N.I.A.
Federazione Territoriale
Via dell'Industria, 47A
60137 ANCONA

Incremento microzona dotata di sede o sezione universitaria (contratti studenti)	10	-
--	----	---

Handwritten signature in blue ink.



ASSOCIAZIONE
PICCOLI
PROPRIETARI
CASE

Handwritten signature in blue ink over the APC logo.

UNIONCASA ANCONA
e-mail: info@unioncasa.it

Stamp: Via XXV Aprile, 122 - 60137 ANCONA
Tel. 071 2270000 - Fax 071 2270001

sicet
sindacato inquilini casa e territorio
TERRITORIALE DI SENIGALLIA
60019 SENIGALLIA - Via Montenero, 6
Tel. 071 64470

ASSOCIAZIONE
UNIONCASA ANCONA
Via Giulio Pastore, 17/A - Tel. 337 633104
60131 ANCONA - C.F.: 93162090422



ff



ff

ff

CALCOLO DEL CANONE CONVENZIONATO

Media valore a mq.	da	€ -	(+/- percentuale correttiva)	0	%	€ -
	a	€ -				€ -

Incremento arredamento	0,00	% = da	€ -	a	€ -
------------------------	------	--------	-----	---	-----

Incremento maggior durata	0,00	% = da	€ -	a	€ -
---------------------------	------	--------	-----	---	-----

Incremento zona universitaria	0,00	% = da	€ -	a	€ -
-------------------------------	------	--------	-----	---	-----

CANONE CONVENZIONATO

DA	SUP. MQ.	0,00	x	€ -	MQ/Annui =	€ -	annui
A	SUP. MQ.	0,00	x	€ -	MQ/Annui =	€ -	annui
						€ -	mensili
						€ -	mensili

Aggiornamenti ISTAT al 75% dall'inizio del 4° anno

con ultimo indice pubblicato su G.U. precedente la decorrenza (giugno)	2029	€ -	aumento
* Aggiornamenti da prevedere alla scadenza dell'Accordo qualora sia rinnovabile senza altre modifiche			
		€ -	mensili

CANONE MINIMO AMMESSO DALL'ACCORDO TERRITORIALE	€ -
---	-----

CANONE MASSIMO AMMESSO DALL'ACCORDO TERRITORIALE	€ -	mensili
--	-----	---------

CANONE PATTUITO TRA LE PARTI		mensili
------------------------------	--	---------

* Rendimenti utili per valutazioni statistiche omogenee tra le diverse tipologie urbano-abitative territoriali

Rendimento Effettivo in Rapporto al Valore Catastale Aggiornato	-	%
Rendimento Massimo Consentito dall'Accordo Comunale	-	%

La valutazione dell'alloggio viene effettuata su dati forniti direttamente dalle parti contraenti le quali, firmando il presente verbale, se ne assumono la totale responsabilità, esonerandone le Organizzazioni Sindacali intervenute.

data

IL/I LOCATORE/I

IL/I CONDUTTORE/I

L'ORGANIZZAZIONE SINDACALE
DELLA PROPRIETA' EDILIZIA

L'ORGANIZZAZIONE SINDACALE
DEGLI INQUILINI

ASSOCIAZIONE
UNIONCASA ANCONA

Via Giulio Pastore, 17/A - Tel. 337 633104
60131 ANCONA - C.F. 93162090422

ASSOCIAZIONE
PICCOLI
PROPRIETARI
CASE
sicut
sindacato inquilini casa e territorio
TERRITORIALE DI SENIGALLIA
60019 SENIGALLIA - Via Montenero, 6
tel. 071 64470